

Legge regionale 11 febbraio 1981 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi nelle materie di competenza della Direzione regionale delle foreste.

Art. 1

Tutti i pagamenti afferenti le competenze della Direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del Direttore regionale delle foreste - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di consiglieri, ai medesimi Servizi assegnati.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.